



Comune di Montecchio Precalcino (VI)

SETTORE 4° - TECNICO URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - ATTIVITÀ PRODUTTIVE SERVIZIO SPORTELLI EDILIZIA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

ORDINANZA N. 5 del 15/03/2016

Oggetto: DISCIPLINA COMUNALE DEGLI ORARI DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI E DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI CON VINCITA IN DENARO, INSTALLATI NEGLI ESERCIZI AUTORIZZATI EX ARTT. 86 E 88 DEL T.U.L.P.S. R.D. 773/1931 E NEGLI ALTRI ESERCIZI COMMERCIALI OVE È CONSENTITA LA LORO INSTALLAZIONE.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- Con il termine ludopatia o gioco d'azzardo patologico (G.A.P.), - definito dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) come "*malattia sociale*", si intende l'incapacità di resistere all'impulso di giocare d'azzardo o fare scommesse. Il gioco d'azzardo patologico, che in alcune persone può instaurarsi come conseguenza estrema di un gioco prolungato, essendo una dipendenza comportamentale patologica, è una malattia in grado di compromettere la salute e la condizione sociale del singolo individuo e della sua famiglia. L'OMS lo assimila ad altre dipendenze, considerando affetti da gioco patologico i soggetti che presentano sintomi clinicamente rilevanti legati alla perdita di controllo sul proprio comportamento di gioco con evidente coazione a ripetere e con condotte compulsive tali da arrecare grave deterioramento alla loro personalità.

- Si tratta, pertanto, di un disturbo molto serio, le cui cause sono molteplici e variegata, ma che potrebbero consistere in un insieme di fattori sia genetici che ambientali. Esso può arrivare non solo a distruggere la vita dell'individuo che ne è affetto e dei suoi familiari, ma anche a creare situazioni di allarme sociale e, nei casi più estremi, a generare fenomeni criminosi, spingendo l'individuo a commettere furti o frodi oppure ad alimentare il fenomeno dell'usura;

- Il 14 luglio 2014, la Commissione europea sui servizi di gioco d'azzardo on line, considerata la rapida diffusione anche delle tecnologie di gioco d'azzardo telematico, ha approvato una raccomandazione agli Stati membri, contenente le linee guida, al fine di tutelare più efficacemente tutti i cittadini europei, in particolare i minori, dai rischi associati al gioco d'azzardo nel settore digitale, in rapida espansione;

- Contestualmente alla diffusione del fenomeno e del conseguente allarme sociale, alcune Regioni italiane, pur nella consapevolezza che la materia è in gran parte di competenza dello Stato, essendo regolamentata dal T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, hanno comunque approvato disposizioni legislative sul tema;

- Sulla base del D.L. 13 settembre 2012, n. 158 "*Disposizioni urgenti - per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute*", convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, si è previsto di aggiornare i livelli essenziali di assistenza (LEA) "*con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità*";

- L'ULSS n. 4 Alto vicentino con nota del 20/03/2015 prot. 195/2015, del Dipartimento per le dipendenze, "Relazione sulle problematiche relative al gioco d'azzardo", evidenzia la complessità, la criticità ed il grave impatto sociale sull'individuo e sull'intera comunità dei danni provocati dalla dipendenza dal gioco d'azzardo;

- L'ULSS 4 Alto vicentino evidenzia altresì come si stimino, per difetto, in almeno 108 adulti che già hanno comportamenti patologici e di dipendenza nel gioco e che avrebbero bisogno di interventi specifici di supporto e di trattamenti presso servizi specialistici socio-sanitari;

TUTTO CIO' PERMESSO

RITENUTO di dover adottare un provvedimento a tutela della propria comunità volto a limitare l'uso degli apparecchi e congegni automatici, semi automatici ed elettronici da gioco d'azzardo leciti, inteso come atto dovuto ai sensi dell'art 3 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 che recita: "*Il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo*";

DATO ATTO che si rinviene l'utilità di disciplinare gli orari di funzionamento degli apparecchi d'intrattenimento con lo scopo di contrastare l'insorgere di fenomeni devianti nell'utilizzo degli stessi, tenendo conto che fra i fruitori vi sono giovani ed anziani, soggetti forse più fragili e meno consapevoli che possono cadere in vere forme di dipendenza patologica;

VISTO l'art. 50, comma 7 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che recita "*il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti*";

VISTE la circolare n. 557/PAS.7801.1200 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 23/06/2010 e la Nota del 19/03/2013 del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con le quali viene precisato che la regolamentazione degli orari di apertura e chiusura delle seguenti attività:

- a) Esercizi dediti al gioco con apparecchi da intrattenimento denominati new slots e videolottery terminal;
- b) Negozi dediti all'attività prevalente di raccolta di scommesse;
- c) Sale Bingo

tutte attività autorizzate dalla Questura ai sensi dell'art. 88 TULPS, compete al Sindaco, sulla base di quanto previsto dall'art 50, comma 7, del TUEL e ciò in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli esercizi pubblici;

VISTE le sentenze Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta) n. 3271 del 30/06/2014 e n. 3845 del 27/08/2014, con le quali i magistrati hanno: "*avuto già modo di osservare come la circostanza, per la quale il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non precluda all'Amministrazione Comunale la possibilità di esercitare, a termini dell'articolo 50, comma 7, del Decreto Legislativo n. 267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute*";

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale, n. 220/2014 del 18/07/2014, con la quale i giudici hanno mostrato di ritenere plausibile l'interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata affermando che: "*è stato riconosciuto che, in forza della generale previsione dell'articolo 50, comma 7, del Decreto Legislativo 267/2000, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale*";

VISTO il decreto legge del 13 Settembre 2012 n. 158, convertito con modificazioni dalla Legge del 8 Novembre 2012 n. 189: "*disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute*";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27/10/2003 "*Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7 lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che possono essere installati presso pubblici esercizi, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati*";

VISTO il Decreto del Ministero delle Finanze e dell'Economia del 22/01/2010 sulle regole tecniche degli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lettera b) del TULPS (VLT);

VISTO il decreto direttoriale Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 27/07/2011, relativo ai nuovi criteri per la determinazione dei limiti numerico quantitativo ai fini del contingentamento degli apparecchi di trattenimento e svago di cui al comma 6, lettera a) e b) del TULPS;

VISTO l'art. 20, comma 3, lett. a) e b), della Legge Regione Veneto n. 6 del 27.04.2015, che recita "*I Comuni, in conformità al principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, sono competenti in via generale all'attuazione della presente legge, ed in particolare: a) possono individuare – definendo specifici criteri di riordino e sviluppo della dislocazione territoriale della rete di raccolta del gioco e tenendo conto dell'impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, nonché dei problemi connessi alla viabilità, all'inquinamento acustico e alla quiete pubblica – la distanza da istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, centri giovanili e impianti sportivi o da altri luoghi sensibili entro la quale è vietato autorizzare nuove sale giochi o la nuova collocazione di apparecchi da gioco d'azzardo nonché la relativa sanzione amministrativa in caso di mancato rispetto della stessa; b) possono individuare gli orari di apertura delle sale giochi e la relativa sanzione amministrativa in caso di mancato rispetto degli stessi, tenendo conto dell'impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, nonché dei problemi connessi alla viabilità, all'inquinamento acustico e alla quiete pubblica*";

CONSIDERATO che, come descritto nella relazione di cui in premessa, il giocatore d'azzardo ha incapacità cronica e progressiva di resistere all'impulso di giocare d'azzardo tale da compromettere se stesso, la sua famiglia o le sue attività professionali;

RILEVATO che il precitato fenomeno, per la specifica caratterizzazione ovvero eterogenea manifestazione nell'ambito della sicurezza urbana, rientri pienamente nel novero delle situazioni in relazione alle quali sono compatibili e perfettamente legittimi interventi del Sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, con 3 particolare riferimento alle previsioni di cui all'articolo 2 del D.M. 5 agosto 2008;

CONSIDERATO che l'articolo 50, comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 (TUEL) evidenzia come il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quali autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge, e che sulla base del comma 5 del medesimo Decreto Legislativo in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

VISTE le disposizioni dell'articolo 20 della L.R. n. 6 del 27.04.2015;

VISTO il parere del 13 febbraio 2004 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e Territoriali, che ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell'art. 50 del TUEL, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi, ai fini dell'imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, nell'ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso. Al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale la competenza va imputata al Sindaco confluendo, sostanzialmente, l'ipotesi in questione nella casistica delle “*emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale*” di cui surriferito art. 50, comma 5 dello stesso TUEL;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dalla legge n. 125/2008, nella parte in cui conferisce al Sindaco il potere ordinatorio di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

CONSIDERATO che è possibile derogare a norme legislative vigenti in base all'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, nel caso di provvedimenti che si fondino sul presupposto dell'urgenza e a condizione della temporaneità dei loro effetti, nei limiti della concreta situazione di fatto che si tratta di fronteggiare;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008 in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana, definizione giuridica e ambiti di applicazione;

VISTA la nota applicativa dell'ANCI riguardante gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 115/2011 in materia di ordinanza del Sindaco, adottate ai sensi dell'art. 54 del TUEL in data 13/04/2011;

RITENUTO necessario, per tutte le motivazioni sopra esposte, adottare efficaci misure di controllo;

VISTA la Legge del 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che il provvedimento viene redatto sulla base dei presupposti sopra rilevati e che è finalizzato alla tutela della salute della collettività locale;

DISPONE

1) **di stabilire** la disciplina degli orari di esercizio delle sale giochi e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro, collocati in altre tipologie di esercizi commerciali, locali o punti di offerta del gioco – Decreto del Direttore Generale dei Monopoli di stato, prot. n. 2011/30011/Giochi/UD del 27/07/2011), ex art. 86 e 88 TULPS così come di seguito indicato:

A) ORARI DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI AUTORIZZATE EX ART 86 TULPS:

L'orario massimo giornaliero di esercizio delle sale giochi è fissato:

- **dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17.00 alle ore 22:00 di tutti i giorni, compresi i festivi.**

B) ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO E SVAGO CON VINCITA IN DENARO, DI CUI ALL'ART 110, COMMA 6 DEL TULPS, RD 773/1931, COLLOCATI IN ALTRE TIPOLOGIE DI ESERCIZI:

- a) Autorizzati ex art 86 del TULPS (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, ricevitorie lotto)
- b) Autorizzati ex art 88 TULPS (agenzie di scommesse, negozi da gioco, negozi dediti esclusivamente al gioco ecc.)

L'orario massimo di funzionamento giornaliero degli apparecchi con vincita in denaro, di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS, collocati nelle tipologie di esercizi di cui sopra, è fissato:

- **dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17.00 alle ore 22:00 di tutti i giorni, festivi compresi.**

Gli stessi apparecchi, nelle ore di "non funzionamento", devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio

2) di stabilire che in tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco, il titolare della relativa autorizzazione di esercizio (o titolo equivalente) è tenuto ad osservare quanto sopra indicato oltre alle seguenti disposizioni:

- **Obbligo di esposizione su apposite targhe, in luogo ben visibile al pubblico, di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro e un apposito cartello contenente formule di avvertimento e riferimenti sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro;**
- **Obbligo di esposizione all'esterno del locale del cartello indicante gli orari dell'attività;**
- **Divieto dell'utilizzo degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 8 del TULPS, relativamente agli apparecchi e congegni di cui al comma 6 del TULP ai minori di 18 anni;**
- **Divieto dell'utilizzo degli apparecchi ai minori di anni 14, quando non siano accompagnati da familiare o altro parente maggiorenne;**

DISPONE altresì

L'applicazione, in caso di violazione di tutte le disposizioni previste dalla presente ordinanza,⁵ della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con l'applicazione dei principi di cui alla Legge 689/1981.

In caso di particolare gravità o recidiva si applicherà, per un periodo da uno a sette giorni, la sanzione accessoria della sospensione dell'attività delle sale giochi autorizzate ex. Art 86, ovvero la sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all'articolo 110, comma 6 del TULPS, collocati in altre tipologie di esercizi (commerciali, locali o punti di offerta del gioco) ex artt. 86 e 88 TULPS; la recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante ablazione, ai sensi dell'articolo 16 della Legge del 24 Novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

AVVERTE CHE

Il provvedimento verrà tempestivamente comunicato all'Ufficio Territoriale del Governo-Prefettura e, successivamente, trasmesso alla Questura, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza e reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale on-line.

Comunica che, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto con sede in Venezia Palazzo Gussoni, Strada Nuova Cannaregio 2277 - 2278, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla data odierna ovvero proporre Ricorso Straordinario al Capo della Stato entro il termine di centoventi (120) giorni dalla data odierna.

Montecchio Precalcino, 15 marzo 2016.

Il Sindaco
PARISOTTO FABRIZIO / ArubaPEC S.p.A.